

ORDINANZA N 33 DEL 24/04/2026

Settore: SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio: SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MARIANI – 27 APRILE 2026

IL COMANDANTE

PREMESSO che l'Area Governo e Gestione Territorio e Sicurezza deve procedere all'effettuazione di rilievi tecnici in via Mariani propedeuticamente necessari allo studio per una riqualificazione del centro storico;

CONSIDERATO che, per la corretta esecuzione dei rilievi e l'attendibilità dei risultati, è necessario che la strada che ne oggetto sia completamente scevra di elementi fisici la cui presenza potrebbe creare ostacolo alla precisione dei rilievi;

DATO ATTO che dovrà essere garantita un'alternativa viabilistica alla strada che sarà oggetto di chiusura, che si ritiene possa essere adeguatamente assicurata da via Madonnina solo in orario di apertura della ZTL esistente;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n°267 del 18.08.2000;

RICHIAMATA l'ordinanza n°46 del 01.06.1998 con la quale vengono dettate disposizioni in merito ai divieti di sosta per l'esecuzione di lavori su strada;

RITENUTO che, per motivi tecnici e per consentire il regolare svolgimento dei lavori di rilievo, si rende necessario istituire temporanee limitazioni alla circolazione di tutti i veicoli in via Mariani, con chiusura della suddetta via;

ORDINA

che, il giorno **27 aprile 2026** dalle **ore 09:30** alle **ore 12:00**, in via Mariani vengano istituiti:

- il **divieto di sosta** con rimozione forzata dei veicoli eventualmente parcheggiati in violazione. Il divieto è esteso anche a Piazza Prinetti e a via San Sebastiano.

- il **divieto di transito** a tutti i veicoli. Ai locali residenti è consentito il transito esclusivamente per allontanarsi dalle proprie abitazioni. Per i veicoli provenienti da via Vismara potranno essere disposte sospensioni temporanee della circolazione in relazione alla presenza di strumenti e personale tecnico per la durata delle operazioni.

Dal divieto di transito sono esclusi i mezzi di soccorso ed assistenza pubblica in servizio di emergenza, ai quali deve essere garantita in ogni momento la possibilità di transito nella strada, anche sospendendo, se necessario, le operazioni di prova.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di eseguire la presente ordinanza per tutto quanto sopra disposto e provvedendo alla posa della segnaletica stradale necessaria, prevista da regolamento d'esecuzione C.d.S.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata agli interessati e pubblicata all'Albo Pretorio a cura degli Uffici competenti.

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

IL COMANDANTE

Cosimo Tomasso

(atto sottoscritto digitalmente)